



Central European Terminal and Logistics s.r.l.

MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

# **Central European Terminal and Logistics S.r.l.**

**Modello di Organizzazione Gestione e  
Controllo  
ex D.Lgs. 231/01**

**PARTE GENERALE**



## SOMMARIO

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
1.1 C.e.t.a.l. S.p.A.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.2 Il Decreto Legislativo 231/01 .....	4
1.3 Le sanzioni.....	6
1.4 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.....	6
<b>2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI C.E.T.A.L. ....</b>	<b>7</b>
2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione .....	7
2.2 Funzione del Modello di organizzazione e di gestione .....	7
<b>3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO: RICOGNIZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI E VALUTAZIONE 231.....</b>	<b>8</b>
3.1 Prima fase operativa.....	9
3.2 Seconda fase operativa: individuazione dei rischi aziendali .....	9
3.3 Terza fase operativa: gap analysis .....	12
3.4 Quarta fase operativa: definizione del M.o.G. .....	12
<b>4. STRUTTURA DELLA SOCIETÀ.....</b>	<b>13</b>
4.1 Organi societari .....	13
4.1.1 ORGANO AMMINISTRATIVO .....	13
4.1.2 COLLEGIO SINDACALE E REVISORI .....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4.1.3 DELEGHE E PROCURE .....	18
4.2 Sistema di Gestione .....	25
<b>5. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO .....</b>	<b>25</b>
<b>6. SISTEMA DI CONTROLLO ESTERNO: ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>26</b>
6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	26
6.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	27
6.3 Informazioni da e verso l'Organismo di Vigilanza .....	28
6.3.1 REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
6.3.2 REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI.....	29
<b>7. NOMINA DEL DIFENSORE DELL'ENTE QUANDO IL LEGALE RAPPRESENTANTE RISULTA INDAGATO O IMPUTATO PER IL REATO PRESUPPOSTO .....</b>	<b>29</b>
<b>8. WHISTLEBLOWING.....</b>	<b>30</b>



## 1. Introduzione

### 1.1 Central European Terminal and Logistics S.r.l.

Central European Terminal and Logistics S.r.l. (di seguito, C.e.t.a.l.) offre principalmente tre tipi di servizi:

- Servizi di agenzia marittima quali pratiche di arrivo e partenza nave; assistenza imbarco/sbarco marittimi di nazionalità italiana o estera; assistenza imbarco/sbarco passeggeri; assistenza per imbarco provviste di bordo
- Servizi logistici e di assistenza doganale: in particolare C.e.t.a.l. segue pratiche di importazione, esportazione o transito delle merci; fornisce inoltre consulenze per le attività nell'ambito del commercio internazionale.
- Infine, il Terminal dispone di un'area dedicata ed attrezzata per la gestione dei container e per la movimentazione di colli eccezionali. I servizi terminalistici offerti comprendono:
  - Riempimenti e svuotamenti Containers
  - Rizzaggi e derizzaggi merci su Containers e Roll-trailers
  - Caricazioni e scaricazioni Containers e Roll-trailers
  - Assistenza al carico e scarico per unità speciali, eccezionali e/o particolari

La Società nasce nel 2003 presso il Porto di Monfalcone, per soddisfare l'esigenza della Grimaldi Lines di aggiungere una locazione strategica alla Linea Adriatico. La posizione geografica del Porto di Monfalcone si colloca infatti nell'estremo Nord Est del Mare Adriatico, molto vicina alla Slovenia ed all'Austria. Punto di forza ulteriore del Porto di Monfalcone sono le connessioni intermodali:

Connessioni Stradali: la vicinanza con lo svincolo autostradale di Monfalcone Est dell'autostrada A4, con la quale si può raggiungere la Slovenia (attraversando i valichi di Trieste e Gorizia), l'Austria (attraversando il valico di Tarvisio) ed il resto dell'Italia, fornisce un'arteria fondamentale per il traffico su ruote.

Connessioni Ferroviarie: il porto di Monfalcone è connesso direttamente con la stazione di Monfalcone, dove vengono smistati i treni merci che dovranno poi essere posizionati nei vari tronchetti all'interno degli spazi portuali.

Connessioni Marittime: facendo parte del Gruppo Grimaldi ed essendo inserita nella Linea Adriatico, la C.e.t.a.l. S.r.l. è connessa con i maggiori porti dell'Adriatico Orientale. Dove non fosse possibile raggiungere direttamente il porto necessario, se servito dalla Grimaldi Lines, può essere raggiunto tramite scali intermedi, estendendo così notevolmente la possibilità di toccate.

Connessioni Aeroportuali: la vicinanza con l'Aeroporto di Ronchi dei Legionari (circa 5 km), fornisce un elemento in più tra le varie possibilità per raggiungere la C.e.t.a.l. S.r.l..

Inizialmente il terminal della C.e.t.a.l. S.r.l. si estendeva su un'area di 75.000 mq, andati via via aumentando fino agli attuali 110.000 mq per soddisfare le sempre crescenti esigenze dei vari clienti (aumentando la capienza del 46%). Come per gli spazi anche l'organico della C.e.t.a.l. S.r.l. è andato via via crescendo passando dai 10 dipendenti iniziali (nel 2003) fino ai 45 attuali.

Al crescere delle esigenze dei clienti anche la capacità della C.e.t.a.l. S.r.l. di poter esaudire le richieste degli stessi è cresciuta di pari passo con strumenti evoluti ed all'avanguardia. Tutte le unità che transitano all'interno del terminal sono infatti monitorate e catalogate tramite appositi terminali per una rintracciabilità immediata.

Anche in fatto di sicurezza la C.e.t.a.l. S.r.l. ha sempre garantito un elevato livello di monitorizzazione del terminal tramite un apposito sistema di videosorveglianza e stringendo accordi con le ditte di vigilanza privata, per controllare sia gli spazi perimetrali che interni del terminal.



MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

Essendo per la C.e.t.a.l. S.r.l. la qualità del servizio un obiettivo primario della propria missione, dal 31/10/2013 ha ottenuto e debitamente rinnovato la certificazione UNI EN ISO 9001; inoltre da Maggio 2016 è diventata membro della ECG “The Association of European Vehicle Logistics”.

È fondamentale che i rapporti d'affari siano condotti rispettando e seguendo delle politiche di lealtà ed integrità. Per questo che viene richiesto a tutti i componenti della C.e.t.a.l. S.r.l. di seguire le Linee Guida del proprio Codice Etico.

La C.e.t.a.l. S.r.l., al fine di assicurare il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, da Maggio 2019, ha inoltre deciso di adottare un sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) in conformità allo standard ISO 45001:2018.

## **1.2 Il Decreto Legislativo 231/01**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 – il decreto legislativo n. 231/2001 (approssimativamente solo “Decreto” o “Decreto 231”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, il quale ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali alle quali l’Italia aveva da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, rubricato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato, infine, introdotto nell’Ordinamento Italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile alla responsabilità penale) a carico degli Enti per taluni reati (o categorie di reati) commessi, nell’**interesse** o a **vantaggio** degli stessi:

- (i) **Soggetti Apicali (art. 6 D. Lgs. 231/2001)**: da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (art. 5, comma 1, lett. a); nonché
- (ii) **Soggetti Sottoposti (art. 7 D. Lgs. 231/2001)**: da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto (art. 5, comma 1, lett. b).

A tale riguardo, le fattispecie incriminatici comprese nel catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto di cui al Decreto, quand’anche integrate solo allo stadio del tentativo generano, per l’ente, la responsabilità prevista dal Decreto.

L’ampliamento della responsabilità tende a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto **interesse** o **vantaggio** dalla commissione del reato.

Tra le **sanzioni** previste, le più gravi sono rappresentate da *misure interdittive* quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. È inoltre prevista, in caso di condanna, l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

Inoltre, la responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato consumato il reato.



MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

Quanto alla tipologia di Reati che configurano il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Negli anni successivi all’entrata in vigore del Decreto si sono susseguiti diversi interventi legislativi volti ad arricchire il catalogo dei reati presupposto e ad ampliare il raggio d’azione della nuova normativa.

In particolare, all’interno del Decreto sono inseriti i seguenti reati presupposto:

- Art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- Art. 24 *bis*: delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Art. 24 *ter*: delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25: peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;
- Art. 25 *bis*: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25 *bis 1*: delitti contro l’industria e il commercio;
- Art. 25 *ter*: reati societari;
- Art. 25 *quater*: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- Art. 25 *quater 1*: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25 *quinquies*: delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25 *sexies*: abusi di mercato;
- Art. 25 *septies*: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Art. 25 *octies*: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Art. 25 *octies.1*: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Art. 25 *nones*: delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- Art. 25 *decies*: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
- Art. 25 *undecies*: reati ambientali;
- Art. 25 *duodecies*: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Art. 25 *terdecies*: razzismo e xenofobia;
- Art. 25 *quaterdecies*: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Art. 25 *quinquesdecies*: reati tributari;
- Art. 25 *sexiesdecies*: contrabbando;
- Art. 25 *septiesdecies*: delitti contro il patrimonio culturale;
- Art. 25-*duodecimies*: riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- Art. 26: delitti tentati.



MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

Per completezza, si significa altresì che, nel catalogo dei reati presupposto, in conformità al D.lgs. 231/2001 rientrano:

- Art. 187-quinquies TUF: altre fattispecie in materia di abusi del mercato;
- Art. 12, L. n. 9/2013: responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [*Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva*];
- L. n. 146/2006: reati transnazionali [*Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale*].

Da ultimo, si rileva che il presente Modello di Organizzazione gestione e controllo è aggiornato al fine di ricoprendere le novità normative introdotte, da ultimo, dalla Riforma Doganale di cui al D. Lgs. 141/2024.

### **1.3 Le sanzioni**

Nel caso in cui dovesse venire accertata la responsabilità della persona giuridica, il giudice penale potrà irrogare le relative sanzioni, che si bipartiscono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, applicabili, queste ultime, anche in via cautelare.

Le sanzioni previste, dunque, sono di due tipi: le sanzioni **pecuniarie**, che vengono sempre applicate, e la cui commisurazione per quote varia da un minimo di € **25.822,84** a un massimo di € **1.549.370,60**, e le seguenti sanzioni **interdittive**, che possono essere applicate anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 45 e ss. del Decreto 231:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A queste, si aggiungono la **confisca** del prezzo o del profitto del reato e la **pubblicazione della sentenza**.

Da ultimo si segnala che l'articolo 26, comma 1, del Decreto, stabilisce che, nell'ipotesi di delitto tentato, le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'Ente, ai sensi dell'articolo 26 «*impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*».

### **1.4 L'adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa**

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, prevede, al contempo, una forma di **esonero** dalla stessa responsabilità, allorché la società dimostri che:

- i. l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ii. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;



- iii. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- iv. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui al precedente punto ii.

Il **contenuto** del *Modello di organizzazione e di gestione* è individuato dallo stesso articolo 6, il quale, al comma 2, prevede che l’ente debba:

- i. **individuare** le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- ii. **prevedere** specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. **individuare** le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- iv. **prevedere** obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Controllo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
- v. **introdurre** un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

## **2. Adozione del Modello di Organizzazione e Gestione da parte di C.e.t.a.l.**

### **2.1 Obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello di Organizzazione e Gestione**

La società C.e.t.a.l. ritiene che il rispetto delle regole etiche e di trasparenza nella conclusione degli affari costituiscano una condizione basilare nonché necessaria, oltre che un vantaggio competitivo per perseguire e raggiungere i propri obiettivi, ivi compresa la tutela della propria posizione ed immagine nonché delle aspettative e del lavoro dei propri dipendenti.

Infatti, tra i valori fondanti la Società senza alcun dubbio ci sono l’integrità morale, l’onestà personale nonché la correttezza nei rapporti interni ed esterni. Inoltre, rilevano la trasparenza nei confronti degli *stakeholders*, ossia tutti i portatori di interessi influenti per la Società, il rispetto dei dipendenti (con contestuale valorizzazione delle capacità professionali), l’impegno sociale e la tutela della salute, della sicurezza sul luogo di lavoro e dell’ambiente.

C.e.t.a.l. sostiene e promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all’efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influendo su comportamenti che potrebbero sfuggire anche al più sofisticato meccanismo di vigilanza.

C.e.t.a.l. – al netto delle disposizioni del Decreto, che lo qualificano elemento facoltativo e già non obbligatorio – ha, quindi, ritenuto opportuno e fondamentale adottare ed emanare un Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che possa esplicitare le qualità cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i destinatari esterni comunque denominati.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le *linee guida* elaborate in materia da associazioni di categoria.

### **2.2 Funzione del Modello di organizzazione e di gestione**

Scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.



MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come **finalità** quelle di:

- **determinare**, in tutti coloro che operano in nome e per conto di C.e.t.a.l. nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle relative disposizioni, in un illecito (penale o amministrativo), con sanzioni (sul piano penale ovvero amministrativo) rivolte tanto alla persona che all'Ente;
- **ribadire** che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società giacché (pure laddove la medesima sia potenzialmente nella posizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etico-sociali cui la stessa C.e.t.a.l. intende attenersi nell'espletamento della propria attività d'impresa;
- **consentire** a C.e.t.a.l., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

**Punti cardine** del Modello 231 sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di **sensibilizzazione** e **diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la **mappatura delle Aree a Rischio**, vale a dire di quelle specifiche attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i *reati* (previsti nel Decreto 231) o, comunque, gli *illeciti*;
- la **prevenzione del rischio**, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e tesi a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire;
- la previsione – anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate da C.e.t.a.l. – di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la **tracciabilità** di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
- la definizione di **poteri autorizzativi** coerenti con le **responsabilità** assegnate;
- la **verifica** dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello di organizzazione e di gestione, e il costante aggiornamento periodico;
- l'adozione di un **sistema disciplinare** specifico ed idoneo a sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative e delle procedure adottate da C.e.t.a.l.;
- l'attribuzione all'**Organismo di Vigilanza** di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

### **3. Valutazione del Rischio: Ricognizione dei Processi Sensibili e Valutazione 231**

Nella redazione del presente Modello 231, l'Azienda e i propri consulenti hanno proceduto seguendo il processo descritto di seguito.

### **3.1 Prima fase operativa**

Le attività che hanno caratterizzato la prima fase operativa della redazione del presente Modello sono state orientate alla definizione e alla organizzazione delle modalità di esecuzione del progetto di M.o.G.

In particolare, sono state eseguite queste attività:

- a) **organizzazione di progetto**, con riferimento ai soggetti aziendali da coinvolgere e/o da costituire (referenti interni e figure aziendali coinvolte), alla tempistica, alle modalità di raccolta dei dati e delle informazioni, di monitoraggio dell'avanzamento;
- b) **condivisione** con i dipendenti e i *legal advisor* e **dettaglio della metodologia di approccio** al progetto;
- c) **richieste di documentazione** ai soggetti aziendali di C.e.t.a.l., in ambito di analisi;
- d) **presentazione del progetto** ai soggetti aziendali in ambito di analisi ed ai vertici aziendali;
- e) costante **monitoraggio** del corretto svolgimento delle attività di progetto secondo il programma di lavoro.

### **3.2 Seconda fase operativa: individuazione dei rischi aziendali**

La seconda fase del progetto ha previsto l'individuazione dei principali **rischi aziendali** (c.d. *Risk Self-Assessment*) ai sensi del Decreto, così da identificare con precisione c.d. **attività sensibili**.

Le *Linee Guida* di Confindustria definiscono “**rischio**” «qualsiasi variabile o fattore che nell’ambito dell’azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare all’art. 6, comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi».

In particolare, il rischio di commissione dei Reati 231 può dirsi “**accettabile**” quando i controlli aggiuntivi hanno un costo superiore alla risorsa da proteggere: con riferimento al Decreto 231, la soglia concettuale di “accettabilità”, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un sistema di prevenzione strutturato in modo tale da non poter essere aggirato o violato se non fraudolentemente.

Il **rischio residuo (RR)**, accettabile, è dato dalla ideale sottrazione dell'**adeguatezza del sistema di controllo** dal **rischio inerente (RI)**.

A tal proposito, il rischio inerente connesso ad una determinata attività sensibile indica il livello di rischio associato all’attività stessa a prescindere dall’azione del Sistema di Controllo posto in essere: C.e.t.a.l. ha calcolato il RI prendendo in considerazione gli elementi **probabilità** ed **impatto**. Con maggiore precisione.

<b>Indici di valutazione della probabilità</b>	<b>Indici di valutazione dell'impatto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Frequenza dell’attività</b> (frequenza di svolgimento dell’attività)</li> <li>• <b>Storicità</b> (si sono già verificate in passato irregolarità o violazioni)</li> <li>• <b>Valore economico</b> (impatto economico dell’attività)</li> <li>• <b>Condizionamenti esterni</b> (soggezione dell’attività a condizionamenti esterni)</li> <li>• <b>Discrezionalità dell’attività</b></li> <li>• <b>Complessità del processo</b> (il processo è complesso tanto da comportare il coinvolgimento di più funzioni)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Impatto economico</b> (entità massima delle sanzioni pecuniarie previste dal Decreto 231)</li> <li>• <b>Impatto reputazionale</b> (impatto della diffusione di notizie in merito all’ipotetico Reato 231 commesso)</li> <li>• <b>Impatto gestionale</b> (impatto di una eventuale sanzione interdittiva)</li> <li>• <b>Impatto organizzativo</b> (impatto di una violazione delle procedure o dei regolamenti)</li> </ul>



Central European Terminal and Logistics s.r.l.

MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

- **Settore** (il settore in cui opera C.e.t.a.l. si caratterizza per specifici rischi di commissione di reati presupposto)

Il **valore** del rischio residuo (RR) è ottenuto riducendo il valore iniziale del rischio inherente in misura proporzionale alla forza del Sistema di Controllo che caratterizza l'attività in questione.

L'attività di definizione del *Risk Self-Assessment* è stata svolta attraverso **interviste** con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, secondo le tecniche previste anche dalle *Linee guida* di Confindustria. In particolare, il *Risk Self-Assessment* ha previsto:

- identificazione dei processi e delle attività sensibili 231;
- identificazione dei Reati 231 potenzialmente applicabili;
- identificazione delle eventuali modalità di commissione del reato;
- valutazione del rischio percepito e del rischio inherente.

In termini generali, la **mappatura dei processi sensibili** ha circoscritto le fattispecie di reato astrattamente applicabili a C.e.t.a.l.:

FATTISPECIE	APPLICABILE	
	SI	NO
Art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25: peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25 bis: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25 bis 1: delitti contro l'industria e il commercio;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25 ter: reati societari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25 quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25 quater 1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Art. 25 quinques: delitti contro la personalità individuale;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001**

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

Art. 25 sexies: abusi di mercato;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Art. 25 septies: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25 octies: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25 octies.1: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25 novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25 decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25 undecies: reati ambientali;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25 duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25 terdecies: Razzismo e Xenofobia;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25 quaterdecies: frodi sportive;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Art. 25 quinquesdecies: reati tributari;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25 sexiesdecies: Contrabbando;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 25 septiesdecies: delitti contro il patrimonio culturale;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Art. 25-duodecimes: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Il grado di valutazione “preliminare” dei Rischi Reato 231 è stato così determinato:

- **Rischio alto:** alta possibilità di accadimento della commissione del reato (frequenti e ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato), alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per C.e.t.a.l. e per i destinatari ed eventi a rischio che si sono manifestati in passato;
- **Rischio medio:** media possibilità di accadimento della commissione del reato (non frequenti e mediamente ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato) e medio/alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la Società e per i destinatari e nessun evento a rischio in passato;
- **Rischio basso:** bassa possibilità di accadimento della commissione del reato (poche o scarse attività o operazioni che sono di presupposto al reato) medio impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per l’Ente e per i destinatari e nessun evento a rischio in passato;
- **Rischio non realizzabile:** reato solo teoricamente realizzabile, i valori etici di riferimento e il contesto operativo in cui la società opera sono tali da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati;

- **Rischio non applicabile:** non si rilevano le condizioni oggettive e di applicabilità normativa nella realizzazione del reato in oggetto.

### 3.3 Terza fase operativa: gap analysis

Terminata la definizione ed individuazione dei rischi aziendali, ha avuto seguito l'attività di *Gap Analysis*, la quale ha l'obiettivo di verificare il livello di regolamentazione interna delle attività a rischio 231 (in coordinamento con *Risk Assessment*). Individuati i rischi aziendali e verificato il livello di regolamentazione interna all'Azienda, si è proceduto ad identificare i *gap* organizzativi e di *compliance* 231, provvedendo ad indicare e, in seguito, implementare tutte le azioni di rimedio necessarie per mitigare il rischio 231 e, in tal modo, migliorare l'architettura del **Sistema di Controllo** della Società.

Le *Linee guida* di Confindustria, cui la Società si è costantemente adeguata, hanno precisato che la progettazione del Sistema di Controllo, sottende una valutazione del sistema esistente all'interno dell'Ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire – congiuntamente o disgiuntamente – su due fattori determinanti: **(i)** la probabilità di accadimento dell'evento e **(ii)** l'impatto dell'evento stesso.

Sul punto, ci si è ispirati al modello di “*Integrity Risk Management*”, utilizzato come riferimento per l'analisi e la valutazione di adeguatezza del Sistema di Controllo finalizzato a prevenire la commissione dei Reati. Questo include una metodologia di identificazione di processi e procedure di controllo per la prevenzione delle irregolarità classificati e valutati in base ad otto componenti, come appresso raffigurato.



### 3.4 Quarta fase operativa: definizione del M.o.G.

Si è, infine, proceduto a definire il corpo del Modello di organizzazione e di gestione, in linea con la *best practice* e le *Linee guida* redatte da Confindustria.

Il Modello di Organizzazione e Gestione è composto da:

- a) **Parte Generale** contenente: il presente documento, Codici Etico e Disciplinare, dal Regolamento Whistleblowing;

 Central European Terminal and Logistics s.r.l.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>  <b>PARTE GENERALE</b>	Versione n. __ Approvazione del CdA del 17/03/2025
--	--	--

- b) **Parte Speciale** suddivisa in singoli allegati relativi alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto 231 nonché dall'allegato Flussi Informativi.

Alla luce delle valutazioni sopra descritte, dopo un'attenta analisi della realtà aziendale, si è ritenuto di redigere apposite Parti Speciali in relazione ai reati che presentano un livello di rischio basso, medio o alto. Quanto alle fattispecie a rischio “non realizzabile”, attesa l'assenza di particolari aree di rischio per la commissione dei suddetti reati, si è ritenuto di non procedere alla redazione di apposite Parti Speciali ritenendo sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose i presidi già adottati dalla Società (ivi compresa l'attuazione dei principi di cui al Codice Etico).

C.e.t.a.l. provvede all'aggiornamento del Modello così redatto in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

Posto che il presente Modello è un “*atto di emanazione dell’organo dirigente*” (in ossequio all’articolo 6, comma 1°, lett. a, d.lgs. 231/2001), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello 231 stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione

Inoltre, è riconosciuta al Consiglio di Amministrazione la possibilità di effettuare tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie o, comunque, opportune per effetto di mutamenti normativi ovvero organizzativi, nonché di adottare ulteriori Parti Speciali.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello 231 ai sopravvenuti mutamenti di natura, normativa, operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello 231 potranno altresì essere presentate dall'Organismo di Vigilanza della Società al Consiglio di Amministrazione.

#### 4. Struttura della società

Una struttura organizzativa, che sia idonea rispetto ai fini preventivi propri del Decreto, dovrà essere caratterizzata dai seguenti principi:

- una chiara e puntuale determinazione delle mansioni, delle responsabilità alle stesse connesse, nonché della gerarchizzazione interna alla società;
- un'attribuzione di poteri rappresentativi dell'ente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario e comunque entro limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dalla figura di riferimento cui gli stessi sono attribuiti;
- poteri di spesa affidati con limiti di spesa e/o con firma congiunta di più figure.

Preso atto del quadro che discende da un'attenta valutazione del contesto, dell'ambiente di controllo e dalla individuazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, la Società si è dotata di specifici sistemi e meccanismi di prevenzione e protezione, così meglio articolati.

##### 4.1 Organi societari

###### 4.1.1 Organo Amministrativo

Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano espressamente ai soci.



MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il potere di rappresentanza è attribuito agli Amministratori dallo Statuto o dalla decisione di nomina ed è generale. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale Vicepresidente e agli Amministratori cui siano state delegate attribuzioni e nei limiti della delega.

In caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori eventualmente nominati nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo dell'atto di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

Carica	Nominativo	Durata della carica
<b>Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante dell'Impresa</b>	Girolamo Carignani	In carica fino a revoca
<b>Amministratore Delegato e Rappresentante dell'Impresa</b>	Matteo Rossi	In carica fino a revoca
<b>Consigliere</b>	Manlio Morrica	In carica fino a revoca
<b>Consigliere</b>	Francesco Olivieri	In carica fino a revoca
<b>Consigliere</b>	Maurizio Rossi	In carica fino a revoca
<b>Consigliere</b>	Luigi Pacella Grimaldi	In carica fino a revoca

All'Amministratore Delegato Matteo Rossi, con atto di nomina dal 31.01.2020, sono stati conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con il limite di spesa fino ad euro 150.000,00 per ogni singola operazione; nonché la funzione di Datore di Lavoro come definito ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 81/08 con obbligo di assolvere a tutti i compiti previsti dal citato decreto legislativo, mediante espressa procura da qualificarsi come autentica delega di funzioni ad hoc, in generale, per la sede di Monfalcone (GO), con poteri, doveri e responsabilità, in particolare al fine di garantire l'esatta attuazione e l'integrale rispetto, senza eccezione o riserva alcuna, di tutte le disposizioni inerenti, da qui in appresso meglio enumerate:

- a. Le materie riservate alla competenza e responsabilità esclusiva del delegato afferenti tutti i compiti relativi alla normativa lavoristico-previdenziale, anti infortuni, igiene e sicurezza del lavoro e/o comunque in qualsiasi modo concernenti, conseguenti o anche solo collegati all'attività dei dipendenti-lavoratori subordinati, valutaria, contratti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- i. Attuare tutte le misure di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed osservare le norme sull'igiene del lavoro previste, rispettivamente, dal DPR n. 547/1955 e dal DPR 303/1956, nonché delle altre al riguardo vigenti o che, in avvenire, dovessero essere emanate;
- ii. Rendere edotti i lavoratori cui egli è preposto, dei rischi specifici ai quali essi sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione, mediante affissione di estratti, delle norme stesse, negli ambienti di lavoro e luoghi di lavoro, o, qualora, l'affissione risulti impossibile, mediante altri mezzi idonei;
- iii. Disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza e di igiene del lavoro, e, quando la lavorazione lo richieda, che usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione;
- iv. Osservare le norme che disciplinano, rispettivamente, la instaurazione del rapporto di lavoro, il collocamento ordinario ed obbligatorio, la tenuta del libretto di lavoro, la richiesta e conservazione del nulla osta di assunzione, la tenuta dei registri matricola, paga ed infortuni sul lavoro, nonché le assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro;
- v. Richiedere prestazioni di opera nel rispetto delle leggi vigenti in orario di lavoro sul riposo domenicale e settimanale, in particolar modo il r.d.l. n. 692/1923, il r.d. n. 1955/1923, le leggi n.1079/1955 e n. 370/1934;
- vi. Osservare le norme di cui alla legge n. 1369/1960 sul divieto di intermediazione e di interposizione nella prestazione di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi;
- vii. Osservare le norme di cui alla Legge n. 283/1962 e DPR 327/1980, nonché di ogni altra vigente o che potrà esserlo in materia di disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, con riferimento ai servizi mensa e asilo nido aziendali;
- viii. Curare la conformità delle disposizioni di legge e la regolarità di tutte le operazioni della Società collegate alla importazione ed esportazione di merci, sottoscrivendo le relative certificazioni e dichiarazioni, assicurando il pieno rispetto da parte della Società di tutte le norme esistenti in materia doganale;
- ix. Disporre che gli ordini di acquisto di macchine, di attrezzi ed, in genere, di qualsiasi articolo e prodotto emanati in nome e per conto dell'azienda, quando ne ricorra il caso, contengano anche le condizioni e garanzie di rispondenza alle norme di prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro, e, conseguenzialmente, esigere che il fornitore le rispetti;
- x. Accertare che i depositi di sostanze infiammabili, chimiche e di olii minerali esistenti nello stabilimento, siano costruiti secondo le norme di legge, ottenerne, se prescritte, le relative licenze o autorizzazioni, curandone la gestione sempre nel rispetto delle norme stesse;
- xi. Osservare la normativa vigente in materia edilizia, in particolare quella di cui alle leggi sull'urbanistica n. 1150 del 1942 e n. 765 del 1967, nonché la legge n. 1086 del 1971 per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e la n. 10 del 1977 sulla edificabilità dei suoli;
- xii. Osservare le norme vigenti in materia, rispettivamente, di tutela delle acque e dell'atmosfera da inquinamento, in relazione agli scarichi dei liquidi ed alla emissione di vapori connessi alla attività ed alle lavorazioni svolte nello stabilimento, nonché le norme concernenti lo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi e degli olii minerali residui;
- xiii. Osservare le norme vigenti in materia di installazione e conduzione di contenitori di sostante pericolose, di impianti tecnici ed a pressione;
- xiv. Osservare le norme vigenti in materia di licenza di esercizio e di agibilità dello stabilimento;
- xv. Osservare le norme vigenti in materia di impianti, come, ad esempio, quello di segnalazione incendi, i quali espongono al rischio di radiazioni;
- xvi. Osservare la norma che disciplina l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi;

- xvii. Osservare le norme di cui alle leggi 31/5/65 n. 575, 13/8/82 n. 646, 19/3/90 n. 55 in materia di contratti con la Pubblica Amministrazione.
  - xviii. Resta inteso che l'enumerazione che precede è stata operata a titolo puramente esemplificativo e che sono state delegate al predetto tutte le materie che per legge e obbligatoriamente sono di competenza collegiale del C.d.A.
- b. Alla delega ad hoc che precede va aggiunta anche quella di ottemperare in qualità di responsabile aziendale i seguenti poteri e mansioni in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 81 del 09.04.2008):
- valutazione, iniziale ed in occasione di modificazioni del processo produttivo, dei rischi per la sicurezza e salute durante il lavoro;
  - individuazione, adozione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione, per la sicurezza e salute dei lavoratori;
  - elaborazione del piano di sicurezza, anche ai fini della protezione da agenti dannosi e della relativa sorveglianza sanitaria, designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione - con facoltà di nominare anche sé stesso - e dei relativi addetti; comunicazione del nominativo del responsabile del servizio all'Ispettorato del Lavoro e all'USL;
  - nomina del medico competente;
  - informazione ai lavoratori, nonché' al servizio di prevenzione e protezione, circa i rischi, anche specifici, ai quali i lavoratori medesimi sono esposti, l'organizzazione del lavoro, le misure preventive e protettive, le procedure e le disposizioni da seguire in tema di pronto soccorso, prevenzione incendio ed evacuazione, i nominativi del responsabile e del medico competente, gli impianti e i processi produttivi, i dati del registro infortuni e le prescrizioni degli organi di vigilanza; adozione degli idonei mezzi di pubblicizzazione di tali informazioni;
  - designazione dei lavoratori incaricati della prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso ed istruzione delle squadre incaricate;
  - convocazione della riunione periodica di prevenzione e protezione;
  - valutazione delle capacità e condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza, ai fini della definizione dei compiti da affidare agli stessi lavoratori;
  - fornitura e manutenzione di adeguati mezzi di protezione individuale ai lavoratori;
  - osservanza delle prescrizioni in tema di struttura dei luoghi di lavoro;
  - adozione di misure appropriate per garantire l'accesso a zone pericolose solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguata informazione;
  - controllo del rispetto, da parte dei lavoratori, delle norme vigenti e, delle disposizioni aziendali in tema di sicurezza, dell'uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali; definizione degli interventi necessari in caso di mancato rispetto;
  - controllo dell'adempimento, da parte del medico competente, degli obblighi previsti in tema di sorveglianza sanitaria;
  - adozione di misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e istruzione dei lavoratori, per il caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, sull'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa;
  - informazione e verifica della situazione di pericolo, blocco dell'attività e rimozione delle cause di pericolo per i lavoratori, prima di richiedere agli stessi di riprendere la loro attività;
  - definizione delle modalità con cui i lavoratori, attraverso il rappresentante per la sicurezza, verificano l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute;
  - adozione dei provvedimenti utili ad evitare che le misure tecniche adottate possano provocare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
  - tenuta del registro degli infortuni sul lavoro, tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori soggetti a sorveglianza;
  - consultazione del rappresentante per la sicurezza in occasione della valutazione dei rischi, della realizzazione delle misure di prevenzione e protezione, della designazione degli addetti al servizio di prevenzione, di pronto soccorso, prevenzione incendio ed evacuazione;

- informazione e formazione dei lavoratori e adozione di misure adeguate relativamente alla movimentazione manuale dei carichi, e all'uso di attrezzature munite di videoterminali;
- sostituzione e riduzione di agenti dannosi, adozione delle relative misure protettive, sottoposizione dei lavoratori a sorveglianza sanitaria, informativa agli organi di vigilanza;
- adozione delle misure di intervento necessarie ed adeguate per la prevenzione incendio ed evacuazione dei lavoratori per il caso di pericolo grave ed immediato;
- istruzione ai lavoratori in tema di sicurezza e salute con riferimento al posto di lavoro;
- adozione dei provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso ed assistenza medica di emergenza;
- istruzione specifica per il rappresentante per la sicurezza e per i lavoratori incaricati del pronto soccorso, prevenzione incendio ed evacuazione;
- in caso di appalto o affidamento a terzi di lavori all'interno dell'azienda, verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore e del terzo, comunicazione ai medesimi sui rischi e misure adottate in ambito aziendale, collaborazione con l'appaltatore ed il terzo per l'attuazione degli interventi di prevenzione e protezione;
- rappresentanza della Società per tutti gli atti necessari per l'espletamento dell'incarico conferito, quale sopra specificato, nonché per tutti gli adempimenti, di qualsiasi genere, previsti nelle materie sopra indicate, da norme di legge o disposizioni amministrative.

Nell'esercizio di tali mansioni e poteri il delegato disporrà dei più ampi poteri in materia di sicurezza del lavoro da esplicarsi nell'organizzazione del lavoro stesso, nella determinazione dei mezzi di produzione, nella scelta dei macchinari e dei tipi di essi, nella ristrutturazione degli impianti e nel campo degli investimenti; eserciterà tali poteri nella più completa autonomia, senza che vi sia alcuna ingerenza nella conduzione del settore antinfortunistico; al fine di garantire la migliore attuazione delle misure di sicurezza potranno attribuire ai proposti compiti connessi al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica da parte dei lavoratori.

- c. A tal fine il delegato, constatata dal Consiglio di Amministrazione e dagli stessi confermata la propria idoneità tecnica ad evitare e prevenire ogni tipo di rischio connesso all'inosservanza delle normative afferenti le materie appena indicate, agiranno in termini di assoluta autonomia ed indipendenza senza obbligo di periodico rendiconto.
- d. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di dare pratica attuazione ai poteri conferiti al delegato, fissa, su proposta ricevuta dallo stesso delegato, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila/00) il limite di spesa entro il quale il medesimo dovrà provvedere del tutto autonomamente alla esecuzione in forma urgente e non, degli interventi necessari, e/o agli investimenti atti a garantire l'esatta attuazione ed integrale rispetto di tutte le disposizioni che precedono.
- e. Laddove, per l'attuazione e rispetto delle normative e delle prescrizioni in esame o per sopravvenute esigenze in termini di prevenzione, si verifichi la necessità di interventi urgenti e non, e/o di investimenti che superino la facoltà di spesa concessagli per l'esercizio in corso, il delegato dovrà con tempestività e precisione segnalare al Consiglio di Amministrazione tutte le esigenze tecniche scaturenti dalle normative in esame, nonché suggerire le opportune soluzioni economiche che in questo solo ultimo caso, saranno decise di comune accordo.
- f. Pertanto in ossequio alle premesse che precedono il delegato nel ribadire di essere dotato dell'idoneità tecnica a vigilare sulle materie che precedono, della relativa autonomia decisionale, della correlata facoltà di spesa e di tutti gli strumenti tecnici e personali atti a prevenire ogni tipo di rischio anche latamente connesso a tutte le materie a lui attribuite e indicate, dichiara di assumersi l'esclusiva responsabilità, anche penale, in relazione alle materie medesime, giusta l'assoluta autonomia ed indipendenza riconosciutagli e, per l'effetto, il Consiglio di Amministrazione e/o i singoli Consiglieri si asterranno da ogni attività e/o funzione anche di controllo, salvo l'ipotesi di interventi e/o investimenti precisamente segnalati dal delegato medesimo per i preventivi di spesa superiore alle facoltà concessagli di anno in anno;



MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

4.1.2 Revisore Legale

Carica	Nominativo
<b>Revisore Legale</b>	Alessandro Danesin

4.1.3 Deleghe e procure

Con atto del 22.11.2006 è stato nominato institutore della Società il sig. Davide Calzavara, con il compito di curare e gestire l'attività di raccomandazione e intermediazione marittima:

- Svolgere attività di raccomandazione di navi quali assistenza al comandante nei confronti delle Autorità locali e dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione dei noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri, con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività di mediazione marittima;
- Svolgere l'attività marittima;
- Svolgere l'attività di consulenza tecnica nel campo marittimo ed amatoriale; stipulare contratti di spedizione, trasporto di merci di varia natura per via terrestre, marittima, aerea e lacuale.
- Fare infine quant'altro necessario ed opportuno ai fini di cui sopra, con ogni più ampia facoltà in maniera che ad essa costituita mandataria non si possa in alcun caso opporre difetto od imprecisione di poteri.

Il medesimo sig. Davide Calzavara, con atto del 19.11.2018, è stato nominato procuratore speciale, con attribuzione, anche ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/2008, dei relativi poteri di organizzazione, gestione e controllo in ordine alla salute e sicurezza del lavoro ed alla prevenzione incendi, nonché alla tutela dell'ambiente, affinché in nome e per conto della Società, compia tutti gli atti ed espletati tutte le funzioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze per provvedere direttamente a quanto ritenuto necessario ed utile per il costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica nelle sopra indicate materie. A tal fine al nominato procuratore sono stati conferiti sia la rappresentanza, ad ogni effetto, della Società stessa avanti a tutti gli enti ed organi privati e pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalla normativa generale e particolare relativamente alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alla prevenzione degli incendi, al rischio di incidenti rilevanti, nonché alla tutela dell'ambiente, sia tutti i più ampi poteri decisionali e di spesa, siccome infra meglio specificati.

In particolare, con riferimento alla materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il procuratore dovrà:

1. Verificare che la valutazione dei rischi abbia individuato nel dettaglio i rischi esistenti legati alla produzione, ai luoghi di lavoro, ad ogni singola fase della lavorazione e della manutenzione, alle tecnologie adottate, all'utilizzo di sostanze o preparati pericolosi, delle attrezature, alle macchine ed a tutti gli impianti, nonché ai dispositivi di Protezione individuali e collettivi, all'eventuale interferenza o contemporaneità delle attività, provvedendo direttamente, in considerazione della sua competenza tecnica, alle integrazioni necessarie, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e con gli eventuali consulenti;
2. Verificare che le soluzioni adottate a seguito dell'individuazione dei rischi siano congrue ed idonee ad ovvarli e siano effettivamente e correttamente attuate;
3. Proporre l'aggiornamento tempestivo della valutazione dei rischi in caso di modifiche relative ai processi produttivi, alle tecnologie adottate, alle sostanze o preparati pericolosi, alle macchine, attrezture, impianti e dispositivi di protezione individuali e collettivi nonché nel caso di rilevazione di nuovi rischi;
4. Predisporre un'adeguata organizzazione e normativa interna di protezione, sicurezza ed igiene in conformità alle vigenti disposizioni legislative;
5. Organizzare il servizio di prevenzione e protezione, verificando i requisiti di legge dei suoi componenti e fornendo loro ed al medico competente i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dei relativi compiti;



MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

6. Attuare tutte le misure di sicurezza ed igiene del lavoro previste dalla normativa vigente, aggiornandole in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e salute del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
7. Dare attuazione alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (art. 15 D. Lgs. n. 81/2008), con riferimento:
- a. alla programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
  - b. all'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  - c. al rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  - d. alla riduzione dei rischi alla fonte;
  - e. alla sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  - f. alla limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  - g. all'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  - h. alla priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  - i. al controllo sanitario dei lavoratori;
  - j. all'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e all'adibizione dello stesso, ove possibile, ad altra mansione;
  - k. all'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per i dirigenti, per i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - l. alle istruzioni adeguate ai lavoratori;
  - m. alla partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - n. alla programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici interni di condotta e di buone prassi;
  - o. alle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  - p. all'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  - q. alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
8. Dare attuazione alle misure particolari di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (art. 18 D. Lgs. N. 81/2008), con riferimento:
- a. ove del caso, alla nomina del "medico competente", per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi e secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 81/2008;
  - b. all'esazione dell'osservanza, da parte del medico competente, dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori, degli obblighi previsti a loro carico dal D. Lgs. n. 81/2008;
  - c. alla verifica, sotto il profilo della salute e sicurezza, della conformità degli impianti, delle attrezzature a disposizione del personale viaggiante (autisti), alle norme antinfortunistiche ed a quelle per la prevenzione incendi, per il perseguimento al massimo grado della salubrità dei luoghi di lavoro e della massima sicurezza dei lavoratori, anche autonomi, con riferimento ai precetti fissati dalla normativa vigente, comunque accertandosi che siano efficienti, adeguati e tenuti in buono stato di manutenzione;
  - d. alla verifica periodica della conoscenza da parte dei lavoratori dei dispositivi di sicurezza installati sugli impianti, attrezzature e sui macchinari in uso, dei presidi preventionali adottati, delle misure antincendio realizzate, dell'uso corretto dei dispositivi individuali di protezione, nonché alla pianificazione degli interventi tecnico-organizzativi al fine di assicurare le migliori condizioni possibili per la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, aggiornando le misure di prevenzione e protezione in relazione agli (eventuali) mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza o in relazione all'evoluzione tecnologica nelle misure stesse di prevenzione e protezione;

- e. alla verifica periodica (a prescindere dall'affidamento di tale compito a imprese esterne) dei dispositivi antincendio (es., estintori, pompe, manicotti, etc.) in modo da accertarsi che siano efficienti, adeguati e tenuti in buono stato di manutenzione;
- f. alla verifica periodica dei dispositivi di protezione sia collettivi che individuali, e, più in generale, degli strumenti di lavoro forniti al personale dipendente (ivi inclusi i videoterminali per i rischi specifici ad essi connessi) accertando che essi siano idonei, tenuti in buono stato di manutenzione e adeguati alle esigenze di lavoro, eventualmente provvedendo alla loro sostituzione;
- g. alla cura dei presidi sanitari di pronto soccorso e i servizi igienico assistenziali affinché' siano conformi alle prescrizioni di legge;
- h. all'esazione dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione e di sorveglianza sanitaria, se del caso segnalando alla funzione aziendale competente la necessità di procedere con un'azione disciplinare;
- i. alla verifica, anche attraverso i preposti alla sicurezza, che i lavoratori osservino gli specifici obblighi posti a loro carico dall'art. 20 D. Lgs. n. 81/2008;
- j. alla verifica, anche attraverso i capi-area e/o le altre figure aziendali preposte alla vigilanza sulla concreta osservanza delle misure di prevenzione, che vi siano specifiche procedure aziendali rese note al personale dipendente in grado di fronteggiare le situazioni potenzialmente di pericolo esistenti nel ciclo produttivo, ivi incluse le specifiche procedure aziendali per l'effettuazione delle manovre di ripristino del ciclo produttivo per guasti o malfunzionamento di macchinari;
- k. all'attuazione di tutte le misure necessarie per il rispetto della normativa di evacuazione, prevenzione incendi, salvataggio e primo soccorso, nonché alla predisposizione e/o attuazione delle connesse, necessarie procedure;
- l. alla designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- m. all'affidamento dei compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto al loro stato di salute, nonché delle lavorazioni e delle mansioni in concreto esercitate, anche in conformità alle indicazioni del medico competente;
- n. all'affidamento di incarichi ai lavoratori di ogni livello (ivi compresa la nomina di "preposti" alla sicurezza secondo il D. Lgs. n. 81/2008), previa valutazione del loro grado di responsabilità e di difficoltà dei compiti assegnati, della esperienza, della capacità e dello stato di salute degli stessi;
- o. alla vigilanza affinché' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- p. alla fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
- q. all'assunzione delle misure appropriate affinché' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- r. alla tempestiva informazione ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- s. all'adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e all'indicazione di istruzioni affinché' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- t. all'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008, questi ultimi a cura di persone esperte sul luogo di lavoro;
- u. provvedere ad una formazione specifica ed adeguata dei lavoratori, degli addetti alla prevenzione incendi, alle emergenze, al salvataggio ed al primo soccorso e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, tale da essere correttamente compresa, accertandosi che essa venga periodicamente ripetuta nei termini di legge, anche in relazione all'evoluzione dei rischi, all'insorgenza di nuovi o al cambiamento di mansione ed all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati;
- v. provvedere alla formazione dei preposti e dei dirigenti in conformità all'articolo 37 D. Lgs. 81/2008;

- w. prevedere, qualora ai fini della attività produttiva si utilizzino in modo continuativo carrelli elevatori e/o mezzi di sollevamento (quali, es., "carri-ponte"), che sia effettuata una specifica formazione degli addetti a tali mezzi e che siano individuati per i carrelli elevatori appositi percorsi di transito (interni ed esterni) nello stabilimento indicati da adeguata segnaletica;
- x. all'astensione, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- y. alla tempestiva consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, di copia (cartacea o su supporto informatico) del documento di valutazione di tutti i rischi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 81/2008, nonché al consentire al medesimo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere alle comunicazioni effettuate all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, alle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'eventuale consultazione della documentazione dovrà avvenire esclusivamente all'interno della Società;
- z. in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi: (i) alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, servizi o forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera di somministrazione, con le modalità previste dal D. Lgs. N. 81/2008; (ii) alla comunicazione, agli stessi soggetti sopra richiamati, di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; (iii) alla cooperazione, con gli altri datori di lavoro coinvolti, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; (iv) al coordinamento, con gli altri datori di lavoro coinvolti, degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese od autonomi coinvolti nell'esecuzione dell'opera complessiva; (v) ove del caso, all'elaborazione e/o allaggiornamento (in relazione all'evoluzione dei lavori), del documento di cui all'art. 26, comma 3 D. Lgs. n. 81/2008 ("documento di valutazione dei rischi lavorativi da Interferenza", cd. DUVRI), secondo le modalità ivi indicate, consegnandone tempestivamente copia (cartacea o su supporto informatico) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove richiesta. L'eventuale consultazione della documentazione dovrà avvenire esclusivamente all'interno della Società; (vi) ove del caso, all'indicazione dei costi adottati per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
- aa. alla verifica, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, che i lavoratori delle ditte appaltatrici, i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c., i lavoratori autonomi ed i piccoli imprenditori coinvolti siano muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e, a seconda della natura del rapporto, anche l'indicazione del datore di lavoro;
- bb. all'attuare le opportune cautele volte ad evitare e prevenire ogni forma di ingerenza indebita, tra i dipendenti che prestano attività lavorativa presso ed i dipendenti di imprese appaltatrici esterne e/o i lavoratori autonomi chiamati a svolgere lavori nei medesimi luoghi;
- cc. per le attività svolte presso i terzi, dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, cooperando con i datori di lavoro committenti alla preparazione, redazione e gestione del DUVRI ed assicurandosi che i lavoratori che si recano comunque al di fuori delle strutture aziendali siano specificamente formati ed informati e che dispongano di attrezzature di lavoro, utensili e dispositivi di protezione individuale adeguati;
- dd. all'assunzione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- ee. alla comunicazione in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 81/2008, a fini statistici e



MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

- informativi, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- ff. alla comunicazione all'INAIL dei nominativi del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, neo eletto/i o neo designato/i;
- gg. alla consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50 D. Lgs. n. 81/2008;
- hh. al consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- ii. alla comunicazione in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 81/2008, in caso di nuova elezione o designazione, dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- jj. all'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 D. Lgs. n. 81/2008; tali misure dovranno essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni delle unità aziendali/produttive, nonché al numero delle persone presenti;
- kk. alla convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 81/2008;
- ll. all'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- mm. alla comunicazione al servizio di prevenzione e protezione e/o al medico competente delle informazioni relative a: (i) la natura dei rischi; (ii) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; (iii) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; (iv) i dati che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; (v) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza; (vi) la cessazione del rapporto di lavoro di ciascun dipendente soggetto a sorveglianza sanitaria;
- nn. alla predisposizione di un'adeguata segnaletica di sicurezza laddove risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con altre misure di sicurezza, strutturali o organizzative;
- oo. alla verifica che i luoghi di lavoro, le vie di comunicazione e fuga, i locali di servizio ed accessori siano costantemente puliti ed in buono stato, adeguatamente manutenuti e siano conformi per dimensioni e caratteristiche alla normativa in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
9. Curare l'attuazione degli obblighi di legge previsti dalla normativa urbanistica e vincolistica, compresi quelli previsti dalla legislazione sanitaria per la salubrità dei locali ed il rilascio della certificazione di agibilità, rappresentando all'uopo la Società avanti le competenti Autorità;
10. Provvedere alla tenuta della prescritta documentazione nelle forme di legge;
11. Rappresentare la Società innanzi a qualsiasi Autorità incaricata di svolgere accertamenti, verifiche, rilievi nella materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ricevendo e sottoscrivendo gli eventuali verbali che dovessero essere emessi e dando esecuzione alle prescrizioni che dovessero essere impartite dalle suddette Autorità per rimuovere situazioni di irregolarità;
12. Rappresentare la Società presso le competenti Autorità ai fini del rilascio di concessioni, autorizzazioni, certificazioni amministrative e simili necessarie allo svolgimento dell'attività produttiva;
13. Curare ogni adempimento di carattere amministrativo comunque connesso alle materie oggetto della presente delega, in particolare alle necessarie comunicazioni e notifiche agli enti pubblici competenti;
14. Le indicazioni sopra riportate non devono ritenersi esaustive dovendo in ogni caso il procuratore assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti sostanziali e formali richiesti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, dalle fonti regolamentari e dalle norme tecniche, nonché di ogni altro provvedimento in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori. Al signor Calzavara Davide è fatto altresì carico, in coordinamento con il servizio di prevenzione e protezione ed ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 81/2008, di verificare la corretta applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. n. 231/2001 con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro provvedendo al riesame ed all'eventuale proposta di modifica del modello, quantomeno in caso di violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie



MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

professionali e in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nelle attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico; segnalando all'Organismo di Vigilanza qualsiasi ipotetica violazione delle prescrizioni contenute nel modello, ovvero delle relative procedure.

In particolare, con riferimento alla materia ambientale, al signor Calzavara Davide, nell'esercizio delle funzioni a lui delegate, è fatto espressamente carico di:

1. Assicurare il pieno assolvimento di tutti gli obblighi posti dalle vigenti normative in materia di tutela dell'ambiente, richiedere le eventuali necessarie autorizzazioni alle competenti Autorità, curare l'idoneità, il corretto funzionamento, l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti installati nell'unità produttiva, l'esercizio ed il corretto funzionamento dei sistemi di emissioni in atmosfera, dei sistemi di depurazione delle acque reflue e di smaltimento dei rifiuti;
2. Assicurare che i materiali in ingresso nell'azienda, quali materie prime, sottoprodotti, rifiuti, combustibili, siano conformi alle prescrizioni ed alle disposizioni tecniche eventualmente previste da disposizioni normative o da provvedimenti autorizzativi o altre indicazioni fornite dagli enti di controllo, in relazione all'utilizzo programmato presso gli impianti, predisponendo, ove necessario, adeguato protocollo di controllo analitico, verificando altresì, per quanto di competenza del destinatario, la regolarità formale della documentazione di provenienza del materiale e relativa al trasporto dello stesso;
3. Curare che lo smaltimento e l'eventuale recupero dei rifiuti avvengano nel rispetto delle norme indicate dal D. Lgs. n. 152/06, e successive modifiche e integrazioni, ossia nel pieno rispetto delle autorizzazioni eventualmente richieste e/o da richiedere e comunque attraverso l'impiego di imprese o enti che abbiano richiesto ed ottenuto regolare autorizzazione dagli enti competenti. Verificare inoltre la regolarità delle autorizzazioni e la loro titolarità in capo a dette imprese;
4. Verificare che, ove ricorrono i presupposti di legge, tramite iscrizione sia stato adottato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (cosiddetto SISTR), istituito con il d.m. 17 dicembre 2009, ed osservare ogni altro adempimento formale prescritto dalla normativa in materia di smaltimento e/o recupero dei rifiuti. Assicurare comunque, fino a che il SISTR non diverrà effettivamente operativo, l'attuazione degli obblighi formali previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 (registri di carico e scarico; formulari di identificazione; dichiarazione annuale; altre scritture contabili tenute per legge);
5. Fornire i criteri da seguire nella scelta dei soggetti cui conferire i rifiuti da avviare allo smaltimento e/o al recupero in modo che sia garantito l'affidamento a quei soggetti che dispongano dei titoli abilitativi richiesti per le attività specifiche richieste;
6. Verificare se lo stabilimento sia sottoposto alla disciplina di cui al regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); qualora si rientri nel campo d'applicazione, osservare gli adempimenti prescritti dalla relativa normativa;
7. Verificare, in caso di trasporto di rifiuti all'estero, l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e dai regolamenti comunitari in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, e successive modifiche e integrazioni;
8. Verificare gli sdempimenti della azienda nei confronti del Consorzio Nazionale Imballaggi e curare il costante rispetto della disciplina inherente gli imballaggi e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
9. Curare l'osservanza della normativa in materia di emissioni sonore, assicurando il rispetto dei limiti massimi di accettabilità dei livelli di rumore, nell'ambiente esterno e nell'ambiente interno, ottenere le necessarie autorizzazioni e garantire il puntuale rispetto di ogni eventuale provvedimento dell'Autorità in materia;
10. Curare l'osservanza della normativa disciplinante la qualità dell'aria, il valore delle emissioni e l'inquinamento atmosferico attraverso le richieste e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ed il loro puntuale rispetto. Sarà cura del procuratore pertanto assicurare che gli impianti esistenti o da costruire posseggano tutti i requisiti necessari per il rispetto dei valori di emissione stabiliti ed evitare anche con l'ausilio di una periodica manutenzione l'aumento anche temporaneo dell'inquinamento atmosferico;
11. Verificare costantemente il valore delle emissioni in atmosfera così come previsto dalla normativa in materia e garantire che l'emissione di fumi sia sempre contenuta nei limiti di legge, anche attraverso una adeguata attività di monitoraggio e manutenzione degli stabilimenti e impianti da parte di soggetti qualificati, comunicando alle Autorità competenti i dati relativi alle emissioni;



MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

12. Verificare che lo stabilimento non violi i parametri di legge in materia di inquinamento elettromagnetico;
13. Curare che le lavorazioni che implicano l'utilizzazione di agenti nocivi o la produzione e/o lo smaltimento di sostanze nocive siano svolte secondo le prescritte misure ed in ossequio a tutta la normativa che regola la materia ivi compreso il rispetto della disciplina inerente l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
14. Richiedere l'autorizzazione per l'uso e la detenzione di gas tossici, ove impiegati, ai sensi del regio decreto 9.01.1927 n. 147 e s.m.i, provvedendo ad ogni adempimento prescritto dalla legge;
15. Controllare la sussistenza di tutti i provvedimenti autorizzativi richiesti dalla normativa per gli scarichi esistenti ed attivarsi preventivamente qualora venissero predisposti nuovi scarichi al fine di ottenere la necessaria autorizzazione;
16. Verificare la corrispondenza dei reflui dell'insediamento produttivo ai limiti tabellari, nonché la sussistenza di tutti quei provvedimenti autorizzativi previsti dalla normativa pro-tempore, predisponendo in ogni caso le necessarie misure di adeguamento degli eventuali impianti di depurazione nonché il controllo periodico degli stessi anche attraverso l'organizzazione di un adeguato servizio di manutenzione;
17. Controllare la sussistenza di tutti i provvedimenti autorizzativi richiesti dall'attuale normativa per gli scarichi esistenti ed attivarsi preventivamente qualora venissero predisposti nuovi scarichi al fine di ottenere la necessaria autorizzazione;
18. Provvedere all'adeguamento e controllo di tutti gli impianti di depurazione e scarico dello stabilimento anche attraverso l'organizzazione di un adeguato servizio di manutenzione;
19. Curare la corretta gestione delle acque meteoriche, anche in conformità alle leggi regionali in argomento;
20. Assicurare che per la messa in esercizio degli impianti e per l'esercizio di un'attività siano state date le preventive comunicazioni prescritte dalla normativa pro tempore vigente;
21. Qualora si effettui la combustione di materiali o sostanze, ove gli stessi non costituiscano rifiuti, attenersi a quanto statuito dal titolo III, parte V, del D. Lgs. n.152/2006 in materia di combustibili;
22. Ove del caso, richiedere le necessarie autorizzazioni/licenze U.T.I.F. e, comunque, garantire il rispetto delle cd. "normative U.T.I.F.;"
23. Ove del caso, provvedere ai diversi adempimenti prescritti dalla "Direttiva Seveso", in relazione alla pericolosità intrinseca delle sostanze e dei preparati realizzati, manipolati e depositati presso uno stabilimento, ovvero del loro quantitativo, con particolare riferimento allo sviluppo di un sistema di gestione della sicurezza in accordo con le linee guida predisposte dal ministero dell'ambiente con d.m. 9 agosto 2000;
24. Provvedere, ove richiesto dalla legge, al rilascio e/o alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), verificando la sussistenza delle condizioni di cui alla normativa; verificare il pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite dall'AUA fornendo la necessaria assistenza alle autorità competenti;
25. Rappresentare la Società innanzi a qualsiasi Autorità incaricata di svolgere accertamenti, verifiche, rilievi in materia ambientale, ricevendo e sottoscrivendo gli eventuali verbali che dovessero essere emessi e dando esecuzione alle prescrizioni che dovessero essere impartite dalle suddette Autorità per rimuovere situazioni di irregolarità;
26. Le indicazioni sopra riportate non devono ritenersi esaustive dovendo in ogni caso il procuratore assicurare il puntuale rispetto di ogni adempimento di carattere formale ed amministrativo, comunque connesso alle materie oggetto della presente delega.

Il suddetto procuratore, nell'esecuzione della procura conferitagli, utilizzerà con piena autonomia e senza alcuna limitazione, salvo l'obbligo di rendiconto, le somme previste nel budget annuale, provvedendo a richiedere le necessarie integrazioni. Peraltro, onde fronteggiare eventuali situazioni di urgenza non prevedibili e non rinviabili, il signor Calzavara Davide potrà in ogni caso disporre spese anche eccedenti il budget assegnatogli in forza della delibera di nomina a direttore generale assunta con verbale dell'assemblea ordinaria della Società in data 7 novembre 2018, salva l'immediata segnalazione all'organo amministrativo della Società e il successivo rendiconto.

E' inteso che, nel lasso di tempo intercorrente tra l'accertamento di qualsivoglia anomalia, disfunzione o situazione di pericolo per la salute e l'integrità fisica del personale e l'appontamento delle misure tecniche, organizzative e procedurali atte a fronteggiarla, il signor Calzavara Davide dovrà assumere tutti i provvedimenti contingibili atti a salvaguardare la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, inclusi gli eventuali provvedimenti, in difetto di valide alternative, quali il "fermo-macchine", la sospensione dell'attività produttiva, fino all'eventuale allontanamento dei lavoratori dai luoghi di lavoro.



MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

\*\*\*

Eventuali ulteriori poteri e deleghe verranno espressamente conferiti dall’Organo Amministrativo in relazione alle specifiche esigenze operative.

Le deleghe dovranno associare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una adeguata posizione nel sistema di organizzazione societaria, oltre che ad essere costantemente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi che possono accadere all’interno dell’Ente. Ciascuna delega, per essere valida, dovrà definire in modo specifico e univoco i poteri attribuiti al delegato e il soggetto – organo o individuo – a cui il delegato si riporta. I poteri gestionali attribuiti con le deleghe dovranno essere coerenti con gli obiettivi perseguiti da C.e.t.a.l..

Il soggetto delegato dovrà disporre di poteri di spesa adeguati e coerenti con le funzioni che gli sono state attribuite.

#### **4.2 Sistema di Gestione e certificazioni**

Il sistema di gestione è un insieme di regole e procedure, definito in una norma riconosciuta a livello internazionale, che un’azienda può applicare allo scopo di raggiungere obiettivi definiti. L’obiettivo generalmente è quello di attuare strumenti che consentano all’Azienda di tenere sotto controllo i propri processi e le proprie attività. Inoltre, l’adozione di un Sistema di Gestione è volontaria e un Ente Terzo può certificare l’efficacia. Ciò detto, il Sistema di Gestione serve ad organizzare, sviluppare e mantenere il raggiungimento degli obiettivi determinati dalla Società attraverso la definizione di ruoli e competenze, nonché la gestione di attività operative e del loro costante monitoraggio.

In conformità all’art. 30 D. Lgs. 81/2008, il presente Modello implementa altresì un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, con lo scopo di garantire:

- la riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro attraverso la minimizzazione dei rischi a cui possono essere esposti gli addetti e in genere tutte le persone che possono ruotare attorno all’azienda (clienti/utenti, fornitori, ecc.)
- il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro
- la massima facilità nel poter produrre tutta la documentazione richiesta dalle nuove norme

C.e.t.a.l. garantisce il miglioramento continuo e l’efficacia del proprio Sistema di Gestione, non solo attraverso la definizione di politiche e di obiettivi aziendali, ma anche attraverso il monitoraggio della normativa di riferimento applicabile e dei risultati degli audit interni, l’analisi dei dati e le conseguenti azioni correttive e preventive, i riesami da parte della direzione, l’autovalutazione e il coinvolgimento diretto del proprio personale.

Considerato il proprio *core business* aziendale, inoltre, C.e.t.a.l. ha inteso dotarsi delle seguenti certificazioni:

<b>Certificazione</b>	<b>Ente Certificatore</b>	<b>Numero Certificato</b>
ISO 9001:2015	RINA Services S.p.A.	29759/13/S
UNI ISO 45001:2018	Certification Europe Italia S.r.l.	2025/3505 A71

#### **5. Sistema di controllo interno**



Il sistema di controllo interno si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, nell'insieme di strumenti, strutture organizzative e procedure aziendali, ed ha i seguenti obiettivi:

- Garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali;
- Assicurare il rispetto di leggi e regolamenti nonché delle norme e procedure aziendali;
- Salvaguardare il valore delle attività aziendali e del patrimonio sociale;
- Garantire la qualità ed affidabilità delle informazioni fornite dalla Società, soprattutto in ambito economico e finanziario.

Il sistema di controllo interno è retto da principi generali, il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi e le diverse unità operative, che sono i seguenti:

- I **poteri di rappresentanza** devono essere conferiti definendo i limiti in relazione alle dimensioni normali delle operazioni inerenti e secondo ambiti di esercizio strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa;
- Le **responsabilità** devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- È necessaria un'**adeguata autorizzazione** per ciascuna operazione significativa per le unità operative;
- I compiti operativi sono attribuiti a soggetti diversi da quelli che hanno compiti di controllo, in modo tale da **ridurre i rischi di conflitto di interesse**;
- È assicurata la **tracciabilità** delle scelte operative in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
- Lo scambio di informazioni deve essere effettuato assicurando la **completezza ed integrità dei dati gestiti**;
- Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda;
- L'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla base dell'analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate;
- Il comportamento dei dipendenti nel perseguitamento degli obiettivi e nella conclusione di ogni operazione deve essere ispirato ai principi di onestà, trasparenza, lealtà, integrità e correttezza. **La convinzione di agire a vantaggio di C.e.t.a.l. non deve in alcun modo giustificare l'uso di pratiche scorrette ovvero comportamenti contrastanti i principi elencati nel presente Modello.**

## 6. Sistema di controllo esterno: Organismo Di Vigilanza

### 6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (anche OdV nel presente testo) è un organismo, che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello (incluso l'aggiornamento dello stesso) e deve disporre di poteri di iniziativa e controllo. All'OdV di C.e.t.a.l. è affidato, sul piano generale, il compito e la funzione di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello di organizzazione e di gestione da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto 231;
- b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di organizzazione e di gestione, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello di organizzazione e di gestione, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

 Central European Terminal and Logistics s.r.l.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>  <b>PARTE GENERALE</b>	Versione n. __ Approvazione del CdA del 17/03/2025
---	--	--

I componenti dell’OdV devono possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d’azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

A tal riguardo si precisa che:

- l'**autonomia** va intesa in senso non meramente formale. È necessario che l’OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell’esplicitamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto all'**indipendenza**, il componente dell’Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con C.e.t.a.l. né essere titolare all’interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo.

In caso di soggetti interni alla struttura aziendale, il componente deve altresì godere di una posizione organizzativa adeguata alla realtà aziendale ed essere titolare di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di una professionalità idonea al ruolo svolto.

- con riferimento alla **professionalità**, è necessario che la funzione di OdV sia assunta da soggetti dotati di professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali.

L’OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti su specifici ambiti tecnici.

## 6.2 Compiti dell’Organismo di Vigilanza

Su di un piano operativo, è affidato all’OdV. di C.e.t.a.l. il compito di:

- a) **Attivare le procedure di verifica e controllo sull’applicazione del Modello**, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale (“controllo di linea”).

Il che conferma l’importanza di un processo formativo del personale;

- b) **Condurre ricognizioni** dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell’ambito delle Aree a Rischio;

- c) **Promuovere iniziative per la diffusione** della conoscenza e della comprensione del Modello di organizzazione e di gestione e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello medesimo e comunque verificare la periodica formazione ed informazioni ai dipendenti tanto del contenuto del Modello organizzativo quanto della normativa in esso richiamata;

- d) **Verificare il costante aggiornamento del** Modello di organizzazione e di gestione laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;

- e) **Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni** rilevanti in ordine al rispetto del Modello di organizzazione e di gestione, nonché controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello 231 per le diverse tipologie di reati.

 Central European Terminal and Logistics s.r.l.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>  <b>PARTE GENERALE</b>	Versione n. __ Approvazione del CdA del 17/03/2025
--	--	--

Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;

**f) Coordinarsi con le strutture aziendali** per il monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio.

A tal fine, l’OdV viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All’OdV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell’attività aziendale che possano esporre l’azienda al rischio di reato;

**g) Condurre le indagini interne** per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, anche mediante l’ausilio delle strutture di controllo previste all’interno dell’Azienda, garantendo la riservatezza di chi segnala le violazioni e prevedendo misure deterrenti contro ogni informazione distrattiva ovvero impropria;

**h) Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati siano adeguati** e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto 231, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

Per il resto, l’OdV disciplina il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento.

### 6.3 Informazioni da e verso l’Organismo di Vigilanza

L’articolo 6, comma 2, lett. d, d.lgs. 231/2001 dispone che il Modello 231 debba prevedere: «**obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli**».

I flussi informativi rappresentano un elemento fondamentale per consentire all’Organismo di Vigilanza di svolgere correttamente i propri compiti, permettendo il necessario passaggio di comunicazioni dalla Società verso l’OdV stesso e viceversa.

Si distinguono due tipologie di flusso informativo: (i) la prima concernente i flussi verso l’Organismo di Vigilanza, vale a dire il **reporting all’OdV**; (ii) la seconda riguarda i flussi dello stesso OdV verso gli organi societari (**reporting agli organi societari**).

#### 6.3.1 Reporting all’Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’OdV, oltre alla documentazione indicata nell’allegato Flussi Informativi, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello 231 nelle Aree a Rischio.

Gli Esponenti Aziendali hanno sempre il dovere di segnalare all’OdV:

- ogni fatto o notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società, ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- l’avvio di un procedimento giudiziario a carico di dirigenti o dipendenti, ai quali siano contestati i reati previsti nel d.lgs. 231/2001 o nella legge 146/2006;

 Central European Terminal and Logistics s.r.l.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>  <b>PARTE GENERALE</b>	Versione n. __ Approvazione del CdA del 17/03/2025
---	--	--

- le violazioni del Modello 231 o del Codice Etico nonché i comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque ad una condotta non aderente ai principi, alle procedure e alle regole indicate nel presente Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.
- le anomalie o le atipicità rispetto ai principi delineati nel Modello.

#### 6.3.2 Reporting agli Organi Societari

Su base semestrale, l’OdV invia all’Organo Amministrativo una relazione scritta in cui è dettagliato il contenuto delle verifiche compiute, le eventuali problematiche riscontrate e le misure adottate di conseguenza.

Inoltre, l’OdV tiene riunioni periodiche, con frequenza tendenzialmente mensile, con il soggetto aziendale individuato come Referente 231 coinvolgendo inoltre le ulteriori figure aziendali volta per volta rilevanti. Il *reporting* riguarda, tra l’altro, la verifica della mappatura delle aree a rischio, dell’adeguatezza e del rispetto del Modello, dell’adozione di opportune iniziative per la formazione del personale, degli incontri ricognitivi, degli aggiornamenti normativi.

L’OdV, inoltre, tiene contatti continuativi, anche al di fuori delle predette riunioni, con il Referente aziendale in materia 231.

## 7. Nomina del difensore dell’ente quando il legale rappresentante risulta indagato o imputato per il reato presupposto

L’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2001 (“*Rappresentanza dell’ente*”) dispone che «*l’ente partecipa al procedimento penale con il proprio legale rappresentante, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo*».

La Giurisprudenza è granitica nello statuire un generale ed assoluto divieto di rappresentanza da parte del legale rappresentante a sua volta sottoposto ad indagini o imputato, giustificato dal sospetto che l’atto di nomina del difensore di fiducia dell’impresa indagata possa essere «*produttivo di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesa dell’ente che potrebbero trovarsi in rotta di collisione con divergenti strategie della difesa del legale rappresentante indagato*

Pertanto, C.e.t.a.l., al fine di evitare l’incompatibilità prevista dall’art. 39 d.lgs. 231/2001 nel caso in cui il legale rappresentante della società risulti indagato o imputato per il reato presupposto, ha definito le modalità di nomina del proprio difensore.

In particolare, la nomina del difensore dell’Ente, in caso di impossibilità o incompatibilità da parte dell’Amministratore Delegato (Datore di lavoro) spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impossibilità o incompatibilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetterà all’intero Consiglio di Amministrazione (con astensione del soggetto indagato-imputato) ovvero, in caso di impossibilità, all’Assemblea Soci.



MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

## 8. Whistleblowing

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2107 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, la quale, ai sensi dell’art. 1, ha modificato l’art. 54-bis sopracitato e, al contempo, ha introdotto nel settore privato, una nuova previsione nel D.Lgs. 231/2001 – che disciplina il Modello di organizzazione e gestione e, in generale, la responsabilità amministrativa da reato dell’ente – circa la presentazione e gestione delle segnalazioni.

Successivamente, il D. Lgs., n.24 /2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 Marzo e in vigore dal 30 Marzo 2023, ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 in materia di *“Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie”* e ha modificato il comma 2 bis e abrogato i commi 2 ter e 2 quater del citato art. 6 del Decreto 231 e abrogato l’art. 3 della L. n. 179/2017.

Più nel dettaglio, il D.Lgs., n. 24/2023 ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina in materia di *whistleblowing*, ampliando non solo il novero dei destinatari tenuti a rispettare la normativa in tema di protezione dei segnalatori di illeciti, ma anche incrementando il numero di violazioni che possono costituire oggetto di segnalazione. In tal modo, è stata estesa la tutela non solo ai segnalatori, ma anche a favore dei soggetti c.d. *“facilitatori”*, ossia coloro che assistono *“una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata”* e ai terzi connessi con le persone segnalanti, quali ad esempio colleghi o familiari, oltre che ai soggetti giuridici collegati al segnalante.

C.e.t.a.l. si è già dotata, nel rispetto dei termini di legge, del sistema di *“Whistleblowing”* previsto dal D. Lgs. 24/2023.

Il citato sistema Whistleblowing, da intendersi parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, è stato adottato anche allo scopo di individuare e contrastare possibili violazioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e delle Policy e Procedure adottati dalla Società, nonché altri comportamenti illeciti o irregolari che possano minare l’integrità dell’Ente.

Nell’ottica di poter realizzare con efficacia le finalità della disciplina vigente, e dunque di salvaguardare l’integrità della Società e tutelare il Segnalante, il Responsabile della gestione della Segnalazione è un soggetto esterno alla Società (ossia l’Organismo di Vigilanza - nominato ex art. 6 d. lgs. 231/2001).

Il Responsabile della gestione della segnalazione, ai fini della gestione della Segnalazione, è dotato di specifica formazione e garantisce il requisito dell’autonomia (ex art. 4, D. Lgs. 24/2023).

In conformità alla normativa, sono stati costituiti più canali che, ai fini della tutela dell’ente, consentano segnalazioni. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l’identità del segnalante. Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta o orale, e potranno arrivare a conoscenza del gestore mediante specifici canali riservati.

Per una analisi più dettagliata, si fa espresso rimando alla Policy Whistleblowing allegata al presente Modello.

Il Responsabile delle Segnalazioni entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione darà avviso di ricevimento e, esaminate le segnalazioni ricevute, valuterà le indagini da eseguire, chiedendo informazioni al soggetto segnalante e/o il soggetto a cui viene imputata la segnalazione; la decisione di procedere a un’accurata indagine interna o l’archiviazione della segnalazione dovrà essere motivata per iscritto.

In ogni caso l’attenzione verrà comunque posta anche alle segnalazioni anonime purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati; dopo avere assunto informazioni sui fatti segnalati, il Responsabile delle Segnalazioni valuta se procedere o meno a una indagine supplementare.



Central European Terminal and Logistics s.r.l.

MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001

**PARTE GENERALE**

Versione n. \_\_  
Approvazione del CdA del  
17/03/2025

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a comunicare la presenza di situazioni in azienda "a rischio" di reato ovvero illeciti. In particolare, dovranno essere segnalati illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

C.e.t.a.l. è pienamente consapevole che l'implementazione di meccanismi di protezione del denunciante da eventuali ritorsioni rappresenta un forte incentivo all'emersione di pratiche illegali realizzate all'interno dell'ente, che resterebbero altrimenti sommerse e che pertanto il c.d. whistleblower va individuato come il soggetto che contribuisce a ripristinare la legalità nell'ente di appartenenza.